



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 168

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 11 giugno 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

3 ^a - Affari esteri	<i>Pag.</i>	12
11 ^a - Lavoro	»	27

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica	<i>Pag.</i>	35
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	37

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i>	38
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	40

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

<i>Pag.</i>	43
-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 11 giugno 2009

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Chiara Tonelli, ordinario presso il dipartimento di scienze biomolecolari e biotecnologie dell'università degli studi di Milano, nonché il professor Mario Bonsembiante, presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata dell'università di Padova; per la Società italiana genetica agraria (SIGA), il presidente, professor Luigi Frusciante, e il segretario, professor Edgardo Filippone; per la Società italiana tossicologica (SITOX), il presidente, professoressa Marina Marinovich, il past president, professor Giorgio Cantelli Forti, e un consigliere, professor Corrado Galli; per l'Associazione sementieri mediterranei (AS.SE.ME), il direttore, dottor Enrico Lucconi, e un consulente, avvocato Pier Paolo Carelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove le Commissioni riunite convengano, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato brevemente i temi oggetto dell'audizione, dà anzitutto il benvenuto alla professoressa Chiara Tonelli e al professor Bonsembiante, esperti nel campo delle biotecnologie.

La professoressa Chiara TONELLI, ordinario presso il dipartimento di scienze biomolecolari e biotecnologie dell'università degli studi di Milano, afferma che le biotecnologie possono essere utilizzate per affrontare numerosi problemi, tra cui in primo luogo la denutrizione e la malnutrizione – cui spesso corrisponde, nei Paesi avanzati, l'obesità –, la diminuzione della superficie coltivabile rispetto all'incremento della popolazione, nonché la sostenibilità ambientale ed economico-sociale, nella prospettiva di garantire l'accesso sicuro e giornaliero al cibo per tutta la popolazione mondiale.

Dopo aver richiamato le numerose mutazioni genetiche già verificatesi in natura, avvenute tanto per ragioni agronomiche quanto per caratteristiche merceologiche e organolettiche, dà conto delle modalità tradizionali di miglioramento della specie, consistenti nella selezione, nell'incrocio e nella trasformazione. A tale ultimo riguardo, sottolinea che la pianta GM, ottenuta attraverso l'inserimento di un gene con tecniche specifiche, consente di mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto iniziale. Occorre dunque a suo avviso valutare il risultato di tali tecniche, senza condannare gli organismi geneticamente modificati solo perché ottenuti attraverso particolari modalità, tanto più che l'uso di tali piante è in crescente aumento soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Ricorda peraltro gli indubbi vantaggi connessi all'introduzione di piante GM in termini di riduzione dei pesticidi e di sostanze tossiche nonché di miglioramento ambientale, in un quadro di costi decrescenti. In proposito evidenzia che la sfida della ricerca è produrre in modo più sostenibile senza aumentare la superficie, evitando perdite di raccolto e consentendo alle piante di resistere agli agenti patogeni e agli *stress* ambientali come ad esempio la scarsità di acqua, massicciamente impiegata in agricoltura. Dopo aver dato conto delle ricerche in corso, anche presso l'ateneo di Milano, circa la creazione di vegetali poco bisognosi di acqua, precisa che in molti casi si tratta solo di regolare l'attività di alcuni geni esistenti senza stravolgere il metabolismo della pianta anche al fine di valorizzare la qualità degli alimenti.

Si sofferma quindi su alcune sostanze che preservano l'individuo da malattie cardiovascolari, neurodegenerative o tumorali, tra cui gli antociani, sottolineando altresì gli ulteriori impieghi degli OGM per la produ-

zione di integratori, di farmaci e vaccini, nonché di combustibili. Avviandosi alla conclusione fa presente che gli organismi geneticamente modificati possono essere in grado di assorbire metalli nocivi dal suolo e di avvertire la presenza di mine antiuomo, determinando evidentemente vantaggi su molteplici fronti.

Il presidente della 7^a Commissione POSSA (*PdL*) rileva come le audizioni svolte fino ad ora abbiano dato l'impressione che il motore dell'innovazione siano le multinazionali sementiere; alla luce della presentazione della professoressa Tonelli, parrebbe invece che molte innovazioni abbiano una diversa provenienza, soprattutto dai laboratori universitari. Domanda quindi chiarimenti sul passaggio di tali scoperte dal mondo accademico al mercato.

La professoressa TONELLI, dopo aver ribadito che le trasformazioni genetiche riguardano spesso il potenziamento o la disattivazione di geni esistenti, precisa che le innovazioni realizzate in laboratorio sono pronte per essere immesse sul mercato in tempi ristretti. Tuttavia, lamenta l'eccessivo costo dell'operazione, a causa di una legislazione assai complessa, al punto che solo le grandi multinazionali possono sostenerne gli oneri. In tal modo, prosegue, vengono sviluppate solo le piante che hanno un larghissimo impiego nel mercato, a svantaggio di altre specie che possono comunque essere migliorate tramite mutazioni genetiche in laboratorio.

Ritiene perciò che il mondo scientifico necessiti di una normativa più leggera, atteso che le leggi esistenti costituiscono un pesante freno all'ingresso nel mercato. Occorre peraltro investire risorse pubbliche per far sì che si abbia una capillare diffusione delle conoscenze ottenute, anche al fine di compiere azioni umanitarie. Nega infine che le piante geneticamente modificate siano sterili, in quanto esse risultano pienamente fertili.

Il professor Mario BONSEMBIANTE, presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata dell'università di Padova, dopo aver dato conto dell'impegno profuso per la creazione di un centro interdipartimentale di biotecnologie, dichiara di essere uno strenuo sostenitore di tali tecniche, che consistono nell'impiego di organismi viventi per ottenere un prodotto o un processo utile all'uomo. Ripercorre indi l'evoluzione delle biotecnologie nel corso dei secoli, soffermandosi in particolare sulle importanti scoperte dell'Ottocento e del Novecento ad opera di grandi scienziati, come Mendel, Darwin, Spemann, Watson e Crick. Pone altresì l'accento su una legge approvata in America nel 1980 volta ad incoraggiare le università a brevettare e a commercializzare i risultati delle ricerche, evidenziando come essa abbia in effetti aperto la strada ad ulteriori innovazioni che hanno portato alla nascita della *post-genomica*.

Nel dar conto della diffusione delle colture OGM nel mondo a partire dal 1996, con particolare riferimento alle quattro piante principali (soia, mais, colza e cotone), ritiene inarrestabile tale processo considerati i risul-

tati ottenuti sotto i profili economico, sociale e ambientale. Descrive altresì i contenuti del rapporto elaborato congiuntamente dall'Accademia nazionale dei Lincei e da quella delle Scienze nel 2001, evidenziando le analogie di obiettivi e le differenze di metodo tra l'ingegneria genetica molecolare e i metodi convenzionali di miglioramento. Elenca poi i benefici degli OGM in termini di maggiore disponibilità di prodotti, di miglioramento della qualità, di resistenza alle malattie, di riduzione dei costi di produzione e di sicura tracciabilità dei prodotti. Assicura altresì che tali colture preservano la biodiversità, in quanto generano piante più sane che necessitano di minori pesticidi, e descrive a sua volta gli ulteriori impieghi degli OGM per la produzione di bioenergia, farmaci e vaccini, nonché per i trapianti.

Rileva indi criticamente che in Italia il principio di precauzione, seppur legittimo, è stato di fatto trasformato in un blocco, in quanto è vietata la sperimentazione in pieno campo, è difficile la coltivazione delle varietà già autorizzate in Europa, è negata l'autorizzazione all'importazione di nuovi OGM utili per l'industria mangimistica. A ciò si aggiungono, prosegue, la persistente diffidenza e la disinformazione verso tali colture, di cui il mondo accademico è corresponsabile, al punto che l'intera filiera agroalimentare nazionale rischia di non essere più competitiva sui mercati mondiali. Tiene comunque a precisare che esiste sempre un margine di rischio, analogamente a quanto si verifica per le piante tradizionali, le quali possono produrre sostanze tossiche a causa di fattori tanto endogeni quanto esogeni. Ritiene quindi necessario tranquillizzare i consumatori attraverso maggiore informazione e controlli più incisivi sul piano qualitativo, tenuto conto che le biotecnologie rappresentano un mezzo fondamentale per combattere la fame nel mondo, considerata l'impossibilità di aumentare le terre coltivabili e la produttività di quelle già coltivate. In conclusione, occorre ripristinare un corretto rapporto tra scienza e società, sviluppando meccanismi di controllo per la sicurezza degli alimenti, nella prospettiva di conseguire uno sviluppo sostenibile.

Il presidente della 7^a Commissione POSSA (*PdL*) concorda con l'esigenza di una maggiore diffusione della cultura scientifica cui deve corrispondere un'adeguata capacità etica per padroneggiare le conoscenze acquisite.

La professoressa TONELLI tiene a precisare che un recente studio ha dimostrato come nei campi adiacenti a quelli in cui è coltivato mais bt le piante tradizionali vengano meno attaccate dai parassiti, sfatando perciò una delle maggiori preoccupazioni riguardanti la coesistenza. Ciò dimostra a suo avviso che gli OGM proteggono anche i campi limitrofi e che tali tecniche sono utilizzabili proprio per tutelare i prodotti tipici, mentre attraverso gli incroci si perde la tipicità delle colture.

In tal modo, conclude, anche il biologico può giovare dell'uso di tecniche con DNA ricombinato.

Il PRESIDENTE ringrazia e congeda la professoressa Tonelli e il professor Bonsembiante. Dà quindi il benvenuto ai rappresentanti della Società italiana genetica agraria (SIGA) e della Società italiana tossicologia (SITOX).

Il professor FILIPPONE, segretario della SIGA, evidenzia preliminarmente che il settore primario si è recentemente evoluto, ampliando le proprie frontiere al di là dell'alimentazione e involgendo, in particolare, anche settori quali quello inerente alle biomasse, quello farmaceutico e quello veterinario, con un'impronta quindi interdisciplinare.

Gli organismi vegetali convenzionali sono stati del resto già geneticamente modificati dall'uomo attraverso tecniche di miglioramento, quali ad esempio gli incroci tra piante. L'ingegneria genetica in tale contesto complessivo si configura come un nuovo strumento per il miglioramento delle coltivazioni, funzionale anche alla produzione di energia di origine vegetale, come pure di farmaci. Le biotecnologie sono utili altresì al risanamento dell'ambiente, salvaguardando peraltro le risorse idriche del pianeta attraverso la creazione di piante resistenti alla siccità.

L'auditore conclude il proprio intervento sottolineando la necessità di assicurare un adeguato sostegno economico alla ricerca sulle biotecnologie, coerentemente con quanto prefigurato anche dall'Unione europea nell'ambito della direttiva 2001/18/CE.

La professoressa MARINOVICH, presidente della SITOX, comunica anzitutto che la tale Società ha condotto una valutazione del rischio in relazione all'utilizzo di colture OGM.

Detta analisi è stata condotta secondo alcuni criteri scientifici, il primo dei quali è costituito dalla cosiddetta «equivalenza sostanziale», ossia dall'incidenza o meno delle modifiche genetiche sui parametri nutrizionali degli alimenti.

Il secondo criterio utilizzato dalla SITOX si è basato sulla valutazione dei rischi connessi al consumo di prodotti transgenici, in funzione della possibilità o meno per l'organismo umano di incorporare geni estranei attraverso il veicolo costituito dal DNA. Gli studi hanno evidenziato che non esiste alcuna prova della possibilità per gli animali o uomini di incorporare geni estranei attraverso l'assunzione di DNA di organismi geneticamente modificati.

Un altro parametro utilizzato per la valutazione dei rischi è costituito dall'aumento alla resistenza agli antibiotici derivante dal consumo di prodotti transgenici. Gli studi condotti hanno dimostrato che tale rischio risulta quasi nullo.

Inoltre, è stata considerata la sicurezza delle proteine nuove, derivanti da organismi GM. In proposito, sono state effettuate sia prove di «tossicità acuta orale» su cavie, sia raccolte di dati in merito alla cosiddetta «tossicità cronica», atteso che l'utilizzo di organismi geneticamente modificati è consentito in taluni Paesi ormai da diversi decenni.

Un altro importante indicatore scientifico inerisce infine alla verifica del potenziale allergenico dei cibi transgenici.

Alla stregua di tutti i parametri scientifici fin qui descritti, la SITOX ha concluso che l'utilizzo di organismi geneticamente modificati non comporta rischi né per la salute, né per l'ambiente e anzi in molti casi gli stessi risultano più sicuri delle coltivazioni convenzionali, attesa l'estrema precisione delle biotecnologie.

Il professor CANTELLI FORTI, past president della SITOX, rileva che gli *screening* condotti sugli alimenti ottenuti mediante piante GM risultano precisi come quelli effettuati sui farmaci.

Egli evidenzia inoltre che taluni prodotti geneticamente modificati nei mercati internazionali sono commercializzati da circa venticinque anni e sono stati consumati da miliardi di persone. Orbene, anche l'osservazione sulla popolazione – in tossicologia denominata «fase quattro» – non ha riscontrato alcun rischio connesso all'utilizzo di OGM.

Né, prosegue, vi è alcuna differenza fra le biotecnologie tradizionali e quelle incentrate sull'ingegneria genetica, in quanto entrambe determinano il miglioramento di una determinata specie vegetale. Di conseguenza non c'è alcun elemento oggettivo che possa giustificare un atteggiamento di chiusura rispetto agli organismi transgenici.

È necessario quindi sostenere la ricerca in Italia in materia di biotecnologie, al fine di consentire al Paese la possibilità di conseguire brevetti in tale ambito. Appare infatti paradossale limitare fortemente in Italia la sperimentazione di biotecnologie, nonostante la presenza nel Paese di ottime facoltà universitarie in tale settore.

Il professor GALLI, consigliere della SITOX, evidenzia a sua volta che il protocollo di valutazione degli organismi geneticamente modificati è altrettanto puntuale di quello utilizzato per l'immissione in commercio di sostanze pesticide o di cosmetici.

Dopo aver registrato una dicotomia tra gli atteggiamenti di apertura rispetto agli OGM riscontrabili nell'ambito della Commissione europea, e quelli di chiusura emersi spesso nell'ambito del Parlamento europeo, osserva infine che in America e in Cina l'utilizzo di organismi vegetali transgenici è iniziato circa venticinque anni fa; conseguentemente, appare evidente che se lo stesso avesse ingenerato profili problematici per la salute e per l'ambiente essi sarebbero sicuramente emersi in tale lungo lasso di tempo.

Il professor FRUSCIANTE, presidente della SIGA, sottolinea che la ricerca in materia di biotecnologie è attualmente condotta principalmente da organismi privati, interessati allo sfruttamento dei brevetti. Occorre tuttavia ampliare le prospettive della ricerca, incentrandola su caratteri genetici più difficili da trasferire da una specie vegetale ad altra, quali per esempio quelli concernenti la resistenza alla siccità. Per conseguire tali obiettivi è necessario sviluppare la ricerca pubblica in materia di ingene-

ria genetica, quanto mai necessaria anche alla luce dell'incremento demografico registrato nel pianeta e ai conseguenti problemi di nutrizione che lo stesso comporta.

Occorre poi evidenziare che spesso le Regioni assumono un atteggiamento ostativo rispetto alle valutazioni agronomiche di prodotti transgenici. Cita al riguardo il caso della cosiddetta *golden potato*, che è stata creata in Italia, ma che non può essere sperimentata per i divieti imposti dalle Regioni.

Il presidente della 7^a Commissione POSSA (*PdL*) chiede alla professoressa Marinovich se sia possibile o meno riscontrare una differenza strutturale tra le carni alimentate attraverso mangimi OGM e quelle alimentate attraverso mangimi OGM-*free*. Domanda poi alla predetta di chiarire se la scomposizione chimica degli alimenti effettuata dai succhi gastrici durante la digestione consenta o meno la rintracciabilità del DNA di partenza e quindi delle modificazioni genetiche apportate.

La professoressa MARINOVICH, rispetto al primo quesito, precisa che nessuna differenza strutturale può essere riscontrata tra le carni ottenute attraverso mangimi OGM e quelle alimentate con mangimi convenzionali.

Per quel che concerne il secondo quesito rivolto dal Presidente, nega che la trasformazione chimica effettuata dai succhi gastrici consenta in alcun modo la rintracciabilità del DNA degli alimenti.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della SIGA e della SITOX e li congeda. Introduce quindi i rappresentanti dell'Associazione sementieri mediterranei (AS.SE.ME.).

Il dottor Enrico LUCCONI, direttore dell'Associazione, afferma l'impossibilità della coesistenza tra colture OGM e quelle tradizionali, tenuto conto del territorio italiano che non permette isolamenti colturali. Sottolinea infatti il rischio di inquinamento delle piante OGM *free*, che pregiudicherebbe la legittima posizione dei relativi coltivatori. Nel ritenere necessario promuovere consultazioni popolari su tale argomento, constata con amarezza lo scarso approfondimento dei dibattiti finora svolti richiamando l'esperienza negativa di alcuni Paesi che hanno tentato la coesistenza, quali anzitutto gli Stati Uniti, il Messico, l'Argentina, l'India e la Spagna.

Pone inoltre l'accento sul tema dell'integrità dell'ambiente, assai caro ai sementieri italiani e in pericolo a causa dell'utilizzo degli OGM, tanto più che nessun confinamento può scongiurare fenomeni naturali inesorabili e che i controlli non possono essere fatti in maniera capillare. Lamenta quindi i disagi per i cementsieri, i quali sono impossibilitati a produrre semi convenzionali non contaminati da OGM; questi ultimi peraltro penalizzano gravemente la biodiversità, bloccando il miglioramento della genetica convenzionale. Richiamando la raccomandazione della Commis-

sione europea del luglio 2003 fa poi presente che i coltivatori dovrebbero attuare complesse operazioni – proporzionali alla loro produzione – per proteggere i loro territori dagli OGM per quanto riguarda la preparazione della semina, la lavorazione del suolo, il trasporto e il magazzinaggio. Dopo essersi soffermato sulle caratteristiche e sulla versatilità del mais, lamenta l'assoluta mancanza di scelta per il consumatore rispetto agli OGM data l'inarrestabilità del fenomeno che, in futuro, potrà riguardare anche altri prodotti agricoli tra cui il grano, a discapito della qualità.

Descrive quindi le distanze di isolamento previste per garantire l'assenza di contaminazioni, rilevando le incognite tuttora esistenti in merito a problemi colturali insolubili i quali determinano un vero e proprio sconvolgimento produttivo. Invita poi a non confondere le questioni tecniche della rilevabilità degli OGM rispetto al principio di tolleranza zero, rimarcando l'esigenza di analisi qualitative volte ad accertare la presenza di OGM nelle sementi. Rammenta altresì che la stessa normativa comunitaria fa leva sull'ineludibile principio di precauzione, al quale bisognerebbe a suo giudizio attenersi anche alla luce di alcuni studi di ricercatori indipendenti dai quali emergono pericoli per la salute umana conseguenti all'uso di organismi transgenici. Il medesimo principio, prosegue, dovrebbe trovare attuazione nei confronti dell'impatto ambientale delle piante geneticamente modificate, le quali possono produrre danni irreversibili, pregiudicando ulteriormente la libertà di scelta del consumatore.

Rivendica quindi la libertà di iniziativa economica anche dei produttori di piante convenzionali e biologiche, le quali devono essere preservate fra l'altro da eventuali sperimentazioni di OGM in campo aperto in quanto – ribadisce – esse generano inquinamento. Rileva poi criticamente gli svantaggi per la produzione agricola italiana derivanti dall'uso di OGM, la cui introduzione dovrebbe essere quanto meno soggetta ad un *referendum* consultivo onde indirizzare il Legislatore. In proposito, manifesta preoccupazione per il progressivo avvicinamento delle istituzioni alle posizioni di coloro i quali sollecitano la coltivazione degli OGM in Italia, i cui benefici sono a suo giudizio assai discutibili atteso che non risultano esserci ritorni economici, risparmi sui diserbanti né aumenti di produzione. L'introduzione delle piante transgeniche rischia peraltro di minacciare le colture tradizionali e biologiche, prive del resto di qualunque forma di assicurazione rispetto a contaminazioni accidentali, a causa dell'indisponibilità delle maggiori compagnie ad assumersi oneri evidentemente giudicati troppo elevati.

Stante la mancanza di certezze in tale ambito, reputa conclusivamente opportuno valutare in maniera più approfondita l'impiego di colture OGM anche al fine di evitare che pochi soggetti, per lo più stranieri, si impadroniscano della catena alimentare e della agricoltura italiana, con forte penalizzazione per la qualità dei prodotti nazionali. Si sofferma infine sulle ragioni che hanno determinato un crollo della produzione nazionale di soia, a partire dal 2002.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'AS.SE.ME. per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 11 giugno 2009

52^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

(1592) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore CALIGIURI (*PdL*) illustra il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che riguarda l'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, firmato nella capitale macedone Skopje il 26 settembre 1998. Esso costituisce una rilevante iniziativa di cooperazione nella sicurezza della regione balcanico-adriatica, consecutiva alla composizione del conflitto bosniaco, per promuovere la stabilità regionale e i buoni rapporti di vicinato tra i paesi dell'area, con l'ulteriore finalità di sviluppare l'integrazione delle strutture di difesa.

Rileva che successivamente alla sottoscrizione, gli eventi in Kosovo hanno determinato un calo dell'attenzione sulla ratifica dell'Accordo in esame e dei successivi quattro Protocolli – rispettivamente firmati nel gennaio e nel novembre 1999, nel giugno 2000 e nel dicembre 2002 –, mentre oggi si verificano le condizioni per procedere, stante anche il positivo ruolo svolto dalla presenza internazionale nel favorire la stabilità dell'area balcanica.

Quanto alle finalità dell'istituzione della Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, sottolinea che essa dovrà contribuire a operazioni di prevenzione dei conflitti ovvero di mantenimento, ristabilimento, consolidamento della pace, nonché adottare interventi umanitari, nell'ambito di più vaste operazioni guidate dall'Alleanza atlantica o dall'Unione europea su mandato delle Nazioni Unite o dell'OSCE. Operando in ogni caso nello spirito del «Partenariato per la pace» della NATO, la Forza potrà altresì essere messa al servizio di iniziative internazionali intraprese da un numero limitato di Stati, sul modello delle già sperimentate «coalizioni dei volenterosi».

A livello strutturale, richiama che la Forza multinazionale si articola in un Comitato direttivo politico-militare, con un segretariato a rotazione biennale tra i vari paesi; nella Brigata, il cui comando ruota ogni quattro anni; in una brigata del genio per l'assistenza alla popolazione civile, guidata durante le operazioni da una cellula di crisi. L'Italia contribuisce alla Brigata con un reggimento di fanteria – nel quale verranno peraltro inquadrare una compagnia di fanteria albanese e una macedone – e fornisce una compagnia alla brigata del genio. Inoltre spettano all'Italia due posizioni nel Comando della Brigata, che hanno durata biennale, ma in caso di attivazione della Brigata per operazioni o esercitazioni, l'Italia invierà altri quattro ufficiali e due sottufficiali.

Rileva che l'Accordo-base del 1998 è corredato quattro Protocolli. Peraltro, l'Accordo afferma esplicitamente la conformità con la Carta delle Nazioni Unite e inoltre che la cooperazione con esso intrapresa nel settore della difesa non è diretta contro alcuno Stato terzo né mira a costituire un'ulteriore forma di alleanza militare, bensì è aperta ad altri Stati della regione partecipanti alla NATO o al «Partenariato per la pace». L'Accordo inoltre salvaguarda espressamente diritti e obblighi dei firmatari derivanti da trattati precedentemente sottoscritti. Infine, ogni decisione relativa alla Forza multinazionale verrà adottata dalle parti per consenso unanime.

In generale, sottolinea che l'Accordo in esame e i quattro Protocolli sono stati sottoscritti da Governi espressione di diverse maggioranze politiche, mentre il provvedimento prevede spese contenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità del Ministero della difesa.

In conclusione, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI sottolinea come il provvedimento in esame si riferisca alla ratifica di un accordo di circa dieci anni fa, e che il tempo intercorso si ricollega agli eventi bellici che hanno interessato l'area del Kosovo.

Il senatore MARCENARO (*PD*) esprime la propria condivisione per i contenuti del provvedimento, il quale potrà contribuire alla stabilizzazione della regione balcanica. Rileva peraltro incidentalmente come una particolare attenzione debba essere dedicata alla circostanza per cui il progressivo

avvicinamento all'ambito europeo dei paesi balcanici possa essere ostacolato dalle contrapposizioni che si verificano tra gli stati stessi.

Il presidente DINI comunica che sono pervenuti pareri delle Commissioni consultate, ed in particolare che la 1^a e la 5^a Commissione hanno formulato parere non ostativo.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore Caligiuri a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(1591) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore LIVI BACCI (PD) illustra il provvedimento, d'iniziativa governativa e già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che appartiene alla serie di accordi di cooperazione in campo militare che l'Italia ha recentemente concluso anche per sostenere l'industria della difesa.

In particolare, sottolinea che le relazioni tra Italia e Arabia Saudita sono in via di rafforzamento sul piano dell'interscambio economico e commerciale e non solo. L'Italia, infatti, è tra i partner economici più importanti per l'Arabia Saudita. Evidenzia che è condivisa la necessità di favorire la pacificazione e la stabilizzazione del Medio Oriente e di procedere verso una maggiore integrazione nel contesto internazionale dell'Arabia Saudita.

Ricorda che l'Accordo in esame – sottoscritto nel corso della precedente legislatura – si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite, nel rispetto delle rispettive normative nazionali e degli impegni assunti a livello internazionale.

A livello contenutistico, sottolinea che l'Accordo consta di un preambolo e di 7 articoli: l'articolo 1 indica le forme nelle quali la cooperazione si concretizzerà, tra le quali l'elaborazione di programmi addestrativi di reciproco interesse; lo scambio di visite e di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; lo scambio di informazioni tecniche per favorire le società produttrici di materiali per la difesa. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato Misto Consultivo – le cui riunioni si svolgeranno alternativamente in Italia e in Arabia Saudita – con il compito di assicurare l'attuazione dell'Accordo. Con l'articolo 3 le Parti si impegnano ad informare gli enti interessati e a fare in modo che essi onorino gli impegni contrattuali assunti, nell'ambito di quanto è oggetto dell'Accordo in esame. L'articolo 4 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative in-

terne. Le informazioni potranno essere utilizzate solo per le finalità delineate dall'Accordo e non potranno essere fornite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Con l'articolo 5 le Parti si riservano di integrare successivamente l'Accordo stesso attraverso la stipula di annessi su specifici aspetti. Inoltre, programmi di cooperazione di impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche conformi ai principi generali dell'Accordo. Le controversie circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo saranno risolte dalle Parti nell'ambito del Comitato misto consultivo. L'articolo 7 contiene le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, rinnovati di volta in volta se nessuna delle due Parti lo denuncia almeno sei mesi prima della scadenza. L'articolo precisa che viene sostituito il precedente Accordo fra Italia e Arabia Saudita del 17 febbraio 1993, che non prevedeva il meccanismo del rinnovo automatico.

Ricorda infine che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; il quarto fissa invece l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo – valutati in 20.620 euro ad anni alterni –. Tali oneri si ricollegano all'invio di funzionari – ogni due anni – alle riunioni in Arabia Saudita del Comitato misto consultivo di cui all'articolo 5 dell'Accordo.

Rileva incidentalmente che l'Accordo già sottoscritto tra Italia e Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni non è ancora stato presentato al Parlamento per l'autorizzazione alla ratifica e che tale circostanza era stata evidenziata da parte saudita nel corso della visita recentemente svolta da una delegazione della Commissione di cui lui stesso ha fatto parte. Richiama pertanto l'attenzione del Presidente e del rappresentante del Governo sul punto.

In conclusione, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI accoglie la sollecitazione testé rivolta dal relatore auspicando una rapida presentazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del citato accordo. Invita il rappresentante del Governo a favorire la definizione del concerto interministeriale e, in particolare, una positiva presa di posizione da parte del Ministero dell'Economia. Ritiene, infatti, che eventuali prospettive di diminuzione del gettito siano superate dall'esigenza di sostenere lo sviluppo dell'impresa italiana in Arabia Saudita.

Richiama come la missione svolta in Arabia Saudita, cui ha partecipato insieme al relatore Livi Bacci, sia stata densa di significati e abbia consentito incontri con le autorità locali. In tale sede, sono stati espressi sentimenti di grande amicizia per l'Italia e ciò è tanto più significativo ove si consideri il ruolo strategico che l'Arabia Saudita riveste oggi nello scenario mediorientale.

Il sottosegretario MANTICA prende a sua volta atto positivamente della sollecitazione avanzata dal relatore. Condivide la considerazione del Presidente circa l'importante ruolo svolto dall'Arabia Saudita nello scenario internazionale, quale fattore di equilibrio in seno alla Lega Araba e rispetto alla problematica irachena. Ricorda inoltre l'influenza araba rispetto al processo di pace in Palestina e per la ricostruzione del Libano.

Con specifico riferimento all'accordo in esame, ritiene che lo stesso produca positivi effetti per entrambi gli stati, ricordando altresì l'interesse manifestato da parte saudita per le tecnologie impiegate dalla flotta italiana.

Il presidente DINI, dopo aver ricordato che la relazione sulla missione in Arabia Saudita è a disposizione della Commissione ed è stata altresì inviata alla Presidenza del Senato, comunica che sono pervenuti pareri delle Commissioni consultate, ed in particolare che la 1^a e la 5^a Commissione hanno formulato parere non ostativo.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore Livi Bacci a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(1559) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007*

(Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che riguarda l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo del Regno dell'Arabia Saudita e il Governo della Repubblica italiana. Esso istituisce un reciproco impegno dei due Paesi a collaborare nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni, ed è volto a rendere la cooperazione di polizia conforme al contesto attuale, favorendo creazione e sviluppo di nuove prospettive di collaborazione.

Ricorda che l'accordo sostituirà gli accordi sinora vigenti, risalenti al 1995. Venendo al merito, esso regola la collaborazione nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni e indica specificamente talune fattispecie criminose, verso le quali la collaborazione è maggiormente indirizzata (articolo 1). Inoltre, l'accordo prevede forme di collaborazione, quali lo scambio di informazioni e di esperienze, il ricorso alla procedura della «consegna controllata» in materia di stupefacenti, l'analisi strategica per la prevenzione ed il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga (articolo 2). Specifica attenzione è dedicata alla cooperazione nel settore della formazione in materia di sicurezza, con lo svolgimento di programmi e corsi di formazione, l'organizzazione di conferenze, di seminari e di incontri, nonché scambi di visite e di ausili

didattici destinati alla formazione (articolo 4). Quanto alle autorità deputate all'applicazione dell'Accordo, è prevista la competenza per l'Italia del Ministero dell'Interno. Esse individueranno i punti di contatto nazionali ed i mezzi di comunicazione da utilizzare per i rapporti bilaterali (articolo 10).

Rileva che viene altresì disciplinata la tutela delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 6) e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo (articolo 8), che non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dall'Arabia Saudita (articolo 7). Si prevede, poi, che sia possibile la reiezione completa o parziale delle richieste di collaborazione, qualora esse possano compromettere la sovranità o la sicurezza dei rispettivi Paesi (articolo 5). Le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno sostenute dalla Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate (articolo 9), e per l'Italia sono indicate nell'articolo 3 del disegno di legge.

Si prevede poi la costituzione di una commissione di esperti dei due Paesi nella lotta alla criminalità e nella formazione in materia di sicurezza, al fine di discutere le questioni afferenti aspetti di cooperazione nei due settori. La commissione di esperti, che si riunirà alternativamente in Italia e in Arabia Saudita, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di una delle Parti contraenti, potrà proporre le raccomandazioni necessarie per lo sviluppo della cooperazione (articolo 11).

Sottolinea infine che il disegno di legge si compone di quattro articoli, recanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore, oltre alla copertura finanziaria delle spese, quantificate per l'anno 2009 in circa 178 mila euro.

In conclusione, osserva che l'Arabia Saudita è un paese che riveste particolare importanza anche dal punto di vista del controllo e della repressione dell'origine dei movimenti terroristici.

Ciò premesso, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) sottolinea l'opportunità che la Commissione riceva dal Governo una informativa periodica sull'attuazione e l'applicazione degli accordi di cui si è autorizzata la ratifica.

Il presidente DINI osserva che il Governo può sempre ricevere richiesta da parte del Parlamento di fornire elementi informativi sullo stato di attuazione delle leggi.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che gli adempimenti successivi alle autorizzazioni alla ratifica di accordi internazionali sono in massima parte di natura amministrativa.

Coglie l'occasione peraltro per dichiarare la disponibilità del dicastero degli Esteri a riferire alle Commissioni parlamentari competenti in materia di missioni internazionali di pace, anche in anticipo rispetto alle scadenze connesse al rinnovo delle relative autorizzazioni finanziarie di spesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1554) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra il provvedimento in oggetto, che si inserisce nell'ambito delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia nell'area del Medio Oriente, e si ricollega all'ampliamento da parte della Giordania della rete di accordi con Paesi appartenenti all'Unione europea. L'obiettivo del Trattato è quello fornire alle imprese italiane operanti in Giordania l'opportunità di svolgere le proprie attività economiche nel quadro di una normativa convenzionale bilaterale che le ponga al riparo da situazioni discriminatorie.

Ricorda anzitutto che la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. La sfera oggettiva include le sole imposte sul reddito, poiché in entrambi gli ordinamenti fiscali non sono previste imposte patrimoniali.

Richiama che le imposte riguardate sono, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3) l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP; tale ultima imposta è inclusa per esigenze di reciprocità, poiché anche in Giordania vi sono imposte locali. Quanto alla nozione di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, essa è conforme a quanto previsto nel modello OCSE generalmente adottato dall'Italia. È stato, in particolare, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di nove mesi.

Sottolinea che la tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato ove è residente fiscalmente l'impresa stessa, salvo vi sia una stabile organizzazione nell'altro Stato.

Relativamente ai redditi di capitale, segnala che per i dividendi (articolo 10), premesso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata fissata un'aliquota unica di ritenuta nello Stato della fonte nella misura non eccedente il 10 per cento; per gli interessi (articolo 11), salva l'imponibilità nello Stato di re-

sidenza del percipiente, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte, con un'aliquota che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Quanto ai redditi di lavoro autonomo (articolo 14), si applica il principio generale di tassazione esclusiva nel Paese di residenza, salvo vi sia una base fissa nel Paese di prestazione dell'attività. Per i redditi di lavoro subordinato (articolo 15), la tassazione è nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato.

Ricorda che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18, paragrafo 1). Al fine di evitare tali pratiche elusive, l'articolo 19, comma 2, stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di TFR, o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (la Giordania) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia). I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione della stabile organizzazione.

Quanto ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione (articolo 23), evidenzia che è stato adottato da entrambi i Paesi il criterio dell'imputazione ordinaria. Quanto alla non discriminazione (articolo 24), essa segue la generale disciplina prevista dal Modello OCSE. Pur non potendosi considerare la Giordania un «paradiso fiscale», si è ritenuto opportuno aggiungere una clausola che fa salva l'applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, onde salvaguardare nel complesso il gettito per l'Amministrazione finanziaria. La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Formula poi ulteriori osservazioni connesse alla situazione economica interna della Giordania: negli ultimi anni i tassi di crescita si sono attestati intorno al 6 per cento. Naturalmente la Giordania, da un punto di vista prettamente economico, è oggettivamente meno attraente per le imprese italiane rispetto, ad esempio, ai Paesi del Golfo Persico dove si sviluppa non solo l'industria del petrolio, ma anche per esempio il settore edilizio, con significative prospettive. Tuttavia si tratta anche di un Paese estremamente stabile e con una struttura economica ben definita la quale – circostanza rilevante in materia delle doppie imposizioni così da favorire la circolazione dei capitali – è ormai fortemente segnata dal prevalere del settore dei servizi. Infatti i dati più aggiornati sottolineano come il terziario origini ormai stabilmente circa l'86 per cento della ricchezza nazionale prodotta ogni anno dalla Giordania. Non c'è dubbio che questa sia una condizione strutturale assai favorevole.

In secondo luogo sottolinea che l'accordo fa seguito a molte altre e importanti intese che testimoniano gli ottimi e fecondi rapporti bilaterali tra Italia e Giordania. Da ultimi ricorda due accordi, entrambi ratificati dal Parlamento durante la XIV Legislatura, riguardanti uno la coopera-

zione nel settore della difesa e l'altro la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

In terzo luogo, fermo restando che il provvedimento in esame è di natura tecnica, invita a considerare il contesto politico-diplomatico nel quale esso si va a inserire. La Giordania è infatti uno dei paesi mediorientali pilastro del dialogo tra il mondo occidentale e quello arabo. La recente visita del Papa lo ha confermato perché, nel corso di essa, Re Abdallah di Giordania ha detto in più occasioni parole inequivocabili sulla necessità del dialogo e della comprensione reciproca, una linea che il governo di Amman segue ormai stabilmente sin da quando, nel 1994, l'allora Re Hussein siglò un trattato di pace con Israele.

Alla luce del contenuto del disegno di legge, che ricalca il modello delle decine di altri accordi simili firmati dall'Italia con altre nazioni di tutto il mondo, delle interessanti prospettive che la struttura economica giordana offre alle imprese italiane e dell'ottimo stato dei rapporti politici e diplomatici in corso tra i due Paesi, propone quindi che la Commissione conferisca il mandato per riferire positivamente in Aula.

Il presidente DINI sottolinea come la Giordania sia un Paese dall'economia stabile e in crescita, e come, pertanto, il ruolo dell'impresa italiana in tale ambito incentivato e sostenuto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1555) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le Istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004

(Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra il disegno di legge, che concerne l'autorizzazione alla ratifica di due accordi intervenuti tra Stati membri dell'Unione Europea.

In particolare, ricorda che il primo si riferisce allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di sicurezza comune, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione

dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito. La conclusione di uno Status of forces agreement (SOFA) costituisce un ulteriore passo sul cammino verso l'integrazione europea ed in particolare nell'ambito della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).

Sottolinea che a livello tecnico e contenutistico, l'accordo è conforme allo schema della «Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico sullo status delle loro Forze Armate (NATO SOFA)» del 1951 e ai protocolli integrativi. Il preambolo sottolinea che la base giuridica dell'accordo risiede nella necessità per l'Unione europea di dotarsi delle capacità necessarie per assolvere i compiti assegnati dal Trattato UE per la difesa comune.

La parte I dell'Accordo tratta delle «Disposizioni comuni a militari e personale civile», mentre la parte II reca «Disposizioni applicabili esclusivamente ai militari o al personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE», e disciplina la problematica connessa con l'autorizzazione alla detenzione e porto delle armi.

La parte III reca «Disposizioni applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, nonché ai militari o al personale civile che lavorano con essi». In tale ambito, si segnala che, nel rispetto della sovranità nazionale, l'articolo 9 prevede che i Quartieri generali e le Forze, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di difesa, siano autorizzati a transitare e ad insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo con le autorità competenti di quest'ultimo. L'articolo 17, inoltre, attribuisce allo Stato d'origine il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla propria legislazione sui militari e sul personale civile. Nella parte IV sono inserite le Disposizioni finali in materia di ratifica, entrata in vigore, modifica dell'Accordo.

Richiama che il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Esso disciplina infatti lo stato giuridico del personale, militare e civile, che già si trova distaccato presso lo Stato maggiore dell'Unione europea a Bruxelles.

Quanto al secondo atto in esame, ricorda che il 28 aprile 2004 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea riguardante le richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione delle crisi.

Esso è finalizzato ad integrarsi con il precedente atto testé illustrato, poiché regola la procedura per le richieste di indennizzo tra Stati membri dell'UE per danni che si possono verificare al di fuori dei territori cui si applica lo *Status of forces agreement*.

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dai Quartieri generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti

di difesa, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito.

La base giuridica risiede nella necessità di dotare l'Unione europea delle capacità necessarie per prendere e attuare decisioni in materia di risarcimento dei danni causati a beni o persone da parte di militari o civili nel quadro delle attività di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi.

Segnala in particolare che ai sensi dell'articolo 3 ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salve le ipotesi di negligenza grave o di comportamento doloso. Inoltre, l'articolo 7 prevede la rinuncia alla giurisdizione nazionale, per cui le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo sono deferite a un arbitro.

L'Accordo è completato da una «Dichiarazione» con la quale gli Stati membri concordano di adoperarsi per limitare le richieste di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

Ricorda poi che il disegno di legge di ratifica, relativo ai due Accordi, si compone di 4 articoli, recanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge. L'articolo 3 rinvia ad un atto amministrativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il regime delle procedure interne relative all'esercizio della giurisdizione per individuare sul piano interno le autorità competenti e dettare la disciplina secondaria per l'attuazione. Tale disciplina non preclude il deposito dello strumento di ratifica degli accordi poiché attiene solo all'ordinamento interno. Il provvedimento nel suo complesso non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1460) MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero

(1498) Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero

(1545) **RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO.** – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) **RANDAZZO ed altri.** – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) **PEDICA.** – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

– e petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 1557, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1557 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 e le petizioni nn. 537 e 599, ad essi attinenti – nella seduta del 13 maggio scorso. Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato il disegno di legge n. 1557, di cui propone la congiunzione con i disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 e le petizioni nn. 537 e 599, ad essi attinenti, in considerazione dell'analogo tema.

Conviene la Commissione.

Il relatore TOFANI (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1557, di iniziativa del senatore Pedica, che attiene alle medesime tematiche proposte legislative già in corso di esame presso la Commissione.

Esso prevede l'abrogazione della legge istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero e la completa riformulazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della legge istitutiva dei Comites. Talune delle competenze oggi spettanti al Consiglio generale vengono quindi trasferite ai Comites. Il requisito numerico per eleggere un Comites viene elevato a diecimila cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, salva la possibilità di nomina ministeriale ove detta soglia non venga raggiunta.

Il presidente DINI fa presente che anche il disegno di legge del senatore Pedica verrà preso in considerazione dal Comitato ristretto già istituito dalla Commissione per l'esame delle proposte di riforma dei Comites e del CGIE, e ricorda che detto Comitato ristretto martedì scorso ha svolto l'audizione delle Consulte regionali per l'emigrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1500) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il presidente DINI avverte che la 5^a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 relativamente all'articolo 3 del disegno di legge.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio, di carattere meramente tecnico poiché finalizzato alla precisa individuazione del fondo deputato alla copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione l'emendamento 3.1, che viene approvato. Il Presidente formula quindi la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la modifica testé approvata.

La proposta, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI ricorda che il Ministro degli Affari esteri riferirà davanti alle Commissioni esteri e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato mercoledì 17 giugno sul prossimo Consiglio europeo. Nella medesima giornata, si svolgerà l'audizione innanzi alle Commissioni congiunte affari esteri di Camera e Senato, l'ambasciatore Massolo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.

Informa altresì che martedì 16 giugno potrebbe svolgersi un incontro della Commissione con Lech Walesa, oggi membro del gruppo di riflessione sul futuro dell'Europa.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) rileva incidentalmente come sarebbe auspicabile che la Commissione potesse riunirsi sempre negli stessi giorni e agli stessi orari, per esigenze organizzative.

Il presidente DINI fa presente che per talune audizioni la scelta di data e orario è vincolata alle disponibilità dei soggetti stranieri presenti in Italia solo in specifiche circostanze.

La senatrice MARINARO (*PD*) ritiene che quello di una funzionale organizzazione dei lavori parlamentari sia un punto molto importante, soprattutto ove vi sia l'esigenza di partecipare alle sedute di più Commissioni, e sollecita in tal senso l'attenzione del Presidente.

Il presidente DINI sottolinea che la decisione sulla ripartizione dei tempi e sull'organizzazione dei lavori spetta alla Conferenza dei Capi-gruppo e tuttavia assicura il proprio impegno per una funzionale convocazione delle sedute.

La seduta termina alle ore 10,05.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1500**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «stanziamento», inserire le seguenti:
«del Fondo speciale di parte corrente».*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 giugno 2009

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il relatore MORRA (*PdL*) completa l'illustrazione dell'atto, iniziata nella precedente seduta. Segnala in primo luogo tra le novelle in esame l'inserimento di un articolo *2-bis*, che reca alcuni criteri di presunzione di conformità. Secondo il primo criterio, alla corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi – come definite, rispettivamente, dalle lettere *u*) e *v*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 – consegue una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del medesimo decreto legislativo n. 81. In base al secondo, la certificazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 e l'impiego di «macchine marcate CE» determinano una presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto legislativo n. 81. Al riguardo il relatore ricorda che, nell'attuale disciplina, l'adozione e l'attuazione dei modelli suddetti, di cui all'articolo 30, hanno un'efficacia esimente per la responsabilità amministrativa delle società con riguardo ad alcuni reati in

materia di sicurezza sul lavoro; tale efficacia esimente è posta in conformità al sistema di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina generale sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione ad una serie di reati (tra cui alcuni in materia di sicurezza sul lavoro). In base alla novella in esame, invece, dall'adozione ed attuazione dei modelli, nonché dall'impiego di «macchine marcate CE», sembrerebbe derivare una presunzione di esclusione più generale, valida anche per gli altri soggetti (come le persone fisiche) e con riferimento anche alle forme di responsabilità diverse da quella penale.

Il nuovo articolo *2-bis*, insieme con la parziale novella dell'articolo 30, operata dal successivo articolo 18 dello schema, individua altresì i soggetti competenti alla certificazione dell'adozione ed efficacia attuazione del modello, rappresentati dalle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituite presso gli enti bilaterali e presso le università, pubbliche e private, nonché, per l'Amministrazione della Difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, dalle competenti strutture tecnico-sanitarie, costituite presso i rispettivi organi di vigilanza. Osserva quindi che riguardo alle due presunzioni di conformità in esame, occorrerebbe forse chiarire, anche alla luce dell'articolo 2728 del codice civile, se esse siano assolute o se invece sia consentita la prova contraria. Osserva altresì che la novella di cui all'articolo 3 dello schema – in combinato disposto con quella di cui all'articolo 2, comma 1 – modifica la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro relativa ai «volontari», limitando l'equiparazione integrale di tali soggetti ai lavoratori dipendenti, introdotta dal decreto legislativo n. 81.

La novella di cui all'articolo 7 dello schema prevede, tra l'altro, che l'INAIL possa erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; tale accordo definisce le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il successivo articolo 8 modifica ed integra la disciplina sulla promozione degli investimenti e della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo, tra l'altro, che le regioni e le province autonome, nel rispetto delle proprie competenze e con l'impiego appropriato di risorse già disponibili, finanzino progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. Dell'adozione, da parte delle imprese, delle suddette soluzioni si tiene conto anche ai fini della determinazione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo *8-bis* dello schema concerne l'istituto dell'interpello in materia di sicurezza sul lavoro. La novella prevede che le indicazioni contenute nelle risposte ai quesiti costituiscano criteri vincolanti – anziché criteri «interpretativi e direttivi», come recita la norma attuale – per l'esercizio delle attività di vigilanza.

L'articolo 10 reca alcune modifiche alla disciplina sui provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, adottati in caso di impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, o in caso di gravi e diverse violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; una delle modifiche riguarda proprio la definizione di quest'ultima fattispecie, per la quale si sostituisce la qualificazione di «gravi e reiterate» con quella di «gravi e plurime» e si specifica che rientrano nella nozione di «plurime» «la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione».

Lo schema inserisce poi nel decreto legislativo n. 81 un articolo 15-*bis*, riguardante la delimitazione dei soggetti responsabili per i reati commessi mediante violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene sul lavoro.

Il nuovo articolo introduce alcune condizioni, ai fini dell'imputazione della responsabilità a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano le sanzioni. Vengono individuati così ulteriori presupposti, rispetto a quelli generali della sussistenza del dolo o della colpa. Dopo aver illustrato le condizioni di cui all'articolo 15-*bis*, il relatore osserva che l'articolo prevede altresì (al comma 2) che il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia sia consentito nei modi e nei limiti contemplati dal medesimo decreto legislativo n. 81, come novellato. Peraltro l'articolo 15-*bis*, come emergerebbe anche dalla formulazione dell'alinea del comma 1, sembra limitare o quantomeno specificare la portata del principio di cui all'articolo 40, secondo comma, del codice penale, secondo il quale, fermo restando il presupposto della sussistenza, a seconda dei casi, del dolo o della colpa, non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. A giudizio del relatore, occorre forse valutare se le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* siano pienamente conformi all'articolo 5 della direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, il quale concerne la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare, il paragrafo 4 consente che gli Stati membri prevedano esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori «per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata». Ciò fermo restando che l'ambito dell'articolo 15-*bis* è limitato alla responsabilità penale.

Dopo aver illustrato la novella di cui all'articolo 11 dello schema, in base al quale l'obbligo di vigilanza, a carico del datore di lavoro, sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, si intenda assolto in caso di adozione e di efficace attuazione dei suddetti modelli di organizzazione e di gestione, sottolinea che gli articoli 12 e 13, nonché il successivo articolo 23, recano modifiche alla disciplina concernente gli obblighi in materia di comunicazioni di eventi e dati ad ammi-

nistrazioni pubbliche, di sorveglianza sanitaria e di gestione e conservazione della documentazione relativa alla medesima sorveglianza. Dà quindi conto della novella di cui all'articolo 16 che modifica la normativa sul documento di valutazione dei rischi aziendali, prevedendo, tra l'altro, che il requisito della data certa sia soddisfatto anche mediante la sottoscrizione del documento da parte del medesimo datore di lavoro e, per presa visione, da parte degli altri soggetti ivi individuati e consentendo che, per le imprese di nuova costituzione, il documento sia predisposto entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività.

Passa quindi all'articolo 24 dello schema, in tema di sorveglianza sanitaria. Tra le modifiche operate dalla novella segnala, in primo luogo, che viene introdotta la possibilità per il datore di lavoro, di far svolgere una visita medica precedentemente alla stipulazione del contratto. Al riguardo ricorda che il divieto di visita medica preassuntiva è previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, e successive modificazioni, con decorrenza dal 16 maggio 2009, mentre nell'ordinamento previgente si era dibattuto circa la legittimità dello svolgimento di tale tipo di visita; peraltro, il divieto non rientra tra le norme per le quali il decreto legislativo n. 81 ponga sanzioni. Il medesimo articolo 24 estende l'applicazione del regime di sorveglianza sanitaria ai casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi e introduce l'obbligo di visita medica alla ripresa del lavoro dopo un'un'assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni. Sul punto il relatore riterrebbe preferibile esplicitare se, come sembra, tale visita debba svolgersi «prima» della ripresa del lavoro.

La novella di cui all'articolo 29 dello schema amplia le competenze degli organismi paritetici, prevedendo che essi svolgano attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua e dei fondi relativi ai lavoratori oggetto di contratti di somministrazione di lavoro, e che, su richiesta delle imprese, rilascino un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto alle imprese, attestazione della quale gli organi di vigilanza tengano conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

Il successivo articolo 30 reca alcune modifiche alla disciplina del «fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità».

Dopo aver sottolineato che lo schema opera numerose modifiche relative all'apparato sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 81, il relatore si riserva la formulazione di uno schema di parere all'esito del dibattito.

Il senatore ROILO (*PD*) esprime innanzitutto una valutazione negativa sullo schema di decreto legislativo, rilevando che, sia per ragioni di ordine generale, sia per ragioni specifiche, non si è in presenza solo di misure «integrative e correttive», come prevede in generale il comma 6 della legge delega 123; le misure integrative e correttive anzi sono rare, mentre vengono sviliti aspetti sostanziali di rilevante importanza: un vero e pro-

prio snaturamento del Testo unico. In sostanza, com'è emerso anche nelle corso delle audizioni svoltesi ieri in sede di ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, vengono accolte le pressioni di Confindustria; le stesse che si erano manifestate in occasione dell'approvazione della legge delega 123 e in sede consultiva per la definizione del decreto 819. In definitiva, si deresponsabilizza il datore di lavoro e si riducono i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ciò avviene, in particolare, attraverso gli articoli *2-bis* e *10-bis* del decreto correttivo, che riguardano rispettivamente la presunzione di conformità alle prescrizioni e l'obbligo di impedimento dell'evento lesivo.

Il contenuto dell'articolo *2-bis* è a suo avviso del tutto inaccettabile, perché, conferendo una presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto 81, confonde l'obbligo del rispetto della normativa (la cui responsabilità è individuale, come stabilito dall'articolo 55 del Testo Unico) con l'adozione di sistemi di organizzazione e di gestione (intesi come utile supporto per rispettare gli obblighi prevenzionistici), che è volontaria e collettiva. Il rispetto degli obblighi – egli segnala – non può essere presunto, ma va accertato caso per caso e non può escludere la responsabilità individuale che grava su ognuno dei destinatari delle norme. Inoltre, la certificazione dei sistemi di organizzazione e gestione viene affidata a soggetti che non hanno niente a che vedere con queste problematiche quali enti bilaterali e università, che possono certificare la bontà dei contratti di lavoro e non certo la conformità alle norme.

Quanto all'articolo *10-bis*, esso incide sul codice penale (articolo 40 comma 2) esonerando in particolare da responsabilità datori di lavoro e dirigenti, i quali non sarebbero più obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi siano condotte colpose di altri soggetti (uno dei preposti, lavoratori compresi). La norma è dunque a suo avviso costituzionalmente illegittima per eccesso di delega, oltre ad agire sui processi in corso, trattandosi di una disciplina più favorevole. Infine, sottolinea che il decreto in discussione interviene negativamente anche sull'aspetto delle sanzioni. Si apportano infatti notevoli modifiche sia alle norme detentive che a quelle pecuniarie, norme pecuniarie a cui si estende la prescrizione, eccezion fatta per i lavoratori, per i quali invece è previsto un inasprimento. Al riguardo, egli ribadisce che, mentre le sanzioni devono essere imparziali e dissuasive, nel caso di specie la deterrenza viene attenuata, anziché confermata, con l'assurda motivazione che è necessario diminuire l'entità delle sanzioni pecuniarie perché il Testo Unico non ha tenuto conto, rispetto alla legge 626 del 1994, dell'andamento dei prezzi al consumo. Inoltre viene svilita l'importanza del Documento di valutazione dei rischi, che diviene così un atto meramente formale.

Lo schema interviene inoltre negativamente sull'articolo 14 del Testo Unico attraverso l'articolo 10, muovendo da una concezione che reputa evidentemente il lavoro nero meno grave rispetto alle violazioni in materia di salute e sicurezza. Il testo finisce inoltre per colpire i diritti dei lavoratori, come si desume dalle norme in materia di sorveglianza sanitaria, di

visita preassuntiva e mantenimento delle qualità professionali e di indagini.

In sintesi, il decreto oltrepassa i confini della delega e colpisce diritti e tutele. Ciò motiva allo stato un giudizio fortemente negativo, ferma restando la piena disponibilità del suo Gruppo ad individuare punti di convergenza con la maggioranza con riferimento agli aspetti di maggiori criticità.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) rileva che il problema degli infortuni sul lavoro e delle malattie da lavoro è ancora oggi molto grave e incide pesantemente sul capitale umano e persino sulle capacità produttive del nostro paese. Il Testo Unico varato con il decreto legislativo n. 81, frutto di un lavoro trentennale, pur necessitando di correzioni e integrazioni, non richiedeva l'adozione di un provvedimento che ha quasi il sapore di una «controriforma» in quanto comporta, tra l'altro, un abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori ed un offuscamento della cultura della prevenzione, oltre a configgere in più con le norme comunitarie e costituzionali.

Nella relazione di accompagnamento si parte dal fatto che, secondo le statistiche INAIL, gli incidenti sul lavoro sono diminuiti. Premesso che il dato, peraltro, non tiene conto dei moltissimi eventi non denunciati, il paradosso è che forse la diminuzione è avvenuta grazie anche ad un quadro legislativo che ora il Governo sente l'urgente necessità di modificare pesantemente, andando ben oltre i limiti della delega, che si riferiva ad interventi correttivi ed integrativi e non faceva ad esempio alcun riferimento alla «limitazione» delle responsabilità manageriali.

Il periodo di reale applicazione del Testo Unico varato con il decreto legislativo n. 81 del 2008, tenuto conto anche di alcune modifiche successivamente apportate e del differimento di alcuni adempimenti fondamentali come la valutazione dei rischi, è stato troppo breve per consentire significative esperienze, rivelatrici di eventuali criticità e carenze e tali da richiedere interventi correttivi e integrativi di ampia portata. Lo schema di provvedimento correttivo appare frutto di convinzioni radicate da tempo in alcuni settori, privati e pubblici, piuttosto che di concrete esperienze; che si risolve – alla fine – in un sostanziale ribaltamento della «filosofia» del Testo Unico, dei contenuti fondamentali e delle prospettive essenziali dello stesso. La stessa ampiezza del Testo, le modifiche assai rilevanti e incidenti anche su profili soltanto apparentemente marginali, la riformulazione di intere parti o settori, sotto un profilo sistematico, danno luogo in concreto ad un provvedimento che corrisponde assai poco a ciò che intendeva il legislatore quando conferiva una delega anche per limitati interventi correttivi e integrativi ed ancora meno alla *ratio* e alle finalità complessive desumibili dal testo del decreto legislativo n. 81.

Il quadro legislativo di tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro, pur migliorabile soprattutto sul versante della semplificazione normativa, è stato realizzato dal precedente Governo all'esito di un lungo lavoro di discussione e condivisione. L'Esecutivo e la maggioranza ora

non si limitano a semplificare, correggere ed integrare, ma disegnano un quadro normativo diverso, che deresponsabilizza i datori di lavoro, frantumandone le responsabilità in mille diversi rivoli di fatto difficilmente gestibili (responsabilità del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico o dello stesso lavoratore). Spariscono le responsabilità per non aver fatto il possibile per evitare situazioni di pericolo e la responsabilità dell'impresa viene totalmente assorbita dalla presenza di eventuali responsabilità colpose di uno o più subordinati. Con ciò il datore di lavoro, di fatto, non è più il garante della vita e dell'incolumità dei propri lavoratori, neanche se, per mancata vigilanza, ha contribuito casualmente o colposamente alla realizzazione delle condizioni incidentali: in questa situazione i dirigenti della Thyssen potrebbero invocare l'assoluzione poiché sussiste la responsabilità anche di altri soggetti.

Anche lo schema sanzionatorio, che rappresenta altresì lo strumento fondamentale, viene pesantemente modificato. Vengono diminuite le pene, e quelle detentive possono essere sostituite con pene pecuniarie, mentre alcune sanzioni penali si trasformano in sanzioni amministrative. Non si rispetta quanto richiesto a livello comunitario in termini di pene «proporzionali, adeguate» ma soprattutto «dissuasive». Il sistema della dissuasione attraverso pene più sostanziali, pur fortemente utilizzato dal Governo Berlusconi in molti altri temi, viene qui invece improvvisamente ed immotivatamente accantonato. Sono ridotte o addirittura eliminate le pene per l'omissione della valutazione dei rischi, per chi espone i dipendenti a rischi chimici, biologici, intossicanti, e per molti altri casi.

Ma il vero scandalo, ad avviso della senatrice, è rappresentato dagli articoli «salva manager»: sostanzialmente il datore di lavoro non ha mai colpa, le responsabilità ricadono sui preposti alla sicurezza e sul lavoratore stesso che, secondo la logica dello schema in esame «doveva stare più attento». Viene così stravolto il decreto legislativo n. 626 del 1994, modificando le sanzioni e penalizzando solo e comunque il lavoratore. Si arriva persino a proporre di cambiare lo Statuto dei lavoratori, sino ad ora ritenuto «inviolabile», reintroducendo la visita preassuntiva. Per molti aspetti il provvedimento è vergognoso, e riporterebbe la situazione a livelli peggiori di quelli antecedenti il Testo Unico di Prodi. Dopo aver rievocato, con accenti toccanti, le vicende, da lei vissute da vicino, dell'immenso dolore di una madre che perde il proprio figlio in un incidente sul lavoro, nella totale impunità del datore di lavoro, la senatrice Granaiola ribadisce l'esigenza di portare avanti con forza la cultura della sicurezza e di punire chi uccide un essere umano per non aver ottemperato alle più banali norme in materia. Segnala, inoltre, l'opportunità di tener conto della particolare situazione dei cantieri nautici, gestiti da piccole e medie imprese e dove spesso i rappresentanti in materia di sicurezza sul lavoro sono parenti dei datori di lavoro, ciò che dimostra l'esigenza di introdurre una norma che obblighi invece a designare un soggetto terzo. Se questo non fosse possibile, soprattutto nei distretti produttivi come la nautica di diporto, è indispensabile prevedere l'esistenza di un rappresentante territoriale della sicurezza che possa agire sull'insieme delle imprese del distretto. La sena-

trice ritiene pertanto indispensabile inserire nell'allegato XIII un capitolo attinente ai cantieri nautici, che rappresentano una vera e propria enciclopedia dei rischi che possono verificarsi su un luogo di lavoro, in particolare per quanto riguarda le cadute dall'alto, le esplosioni e gli incendi, la carenza degli impianti di ventilazione nei lavori con la vetroresina e la difficoltà di stabilire a chi vada assegnata la responsabilità degli incidenti sul lavoro nel caso molto frequente in cui un cantiere utilizzi per le proprie attività piazzali attrezzati gestiti da soggetti terzi.

Il presidente GIULIANO ringrazia la senatrice Granaiola per gli elementi introdotti con il proprio intervento, esprimendo particolare partecipazione per la dolorosa vicenda in esso evocata.

Il senatore NEROZZI (PD), premessa piena condivisione per quanto affermato dal senatore Roilo nel proprio intervento e per le motivazioni tecniche e politiche da lui addotte, rileva che le norme, oltre ad avere valore per le misure che propongono, hanno anche una forte valenza comunicativa. In questo senso, il messaggio che la modifica proposta vuole enunciare è essenzialmente politico ed è a suo giudizio di liberalizzazione dei comportamenti. Nel corso delle audizioni svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, nella giornata di ieri, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, pur ultimamente divise su tanti temi, hanno parlato con voce sostanzialmente unanime, e tutte hanno espresso grande preoccupazione. Analogo e simmetrico l'intervento delle parti datoriali, che a suo avviso hanno manifestato una sostanziale non attenzione a problemi di così grande delicatezza. È qui in gioco una questione etica: esistono principi e valori sui quali non si può mediare, ed un Governo che si comporti diversamente si assume una forte responsabilità morale. Non si può sistematicamente piangere i morti sul lavoro, per poi dimenticarli così rapidamente. Per queste ragioni, pur essendo numerosi gli aspetti non pienamente convincenti del decreto legislativo, invita a concentrarsi particolarmente su alcune disposizioni, ed innanzitutto su quelle degli articoli 2-bis e 10-bis, la cui modifica è a suo avviso prioritaria, ribadendo la propria disponibilità ad esaminare proposte in tal senso.

Il presidente GIULIANO fa presente che nel corso della discussione odierna sono state sollevate problematiche di non lieve momento, sulle quali è opportuno un approfondimento adeguato. Avverte inoltre che sullo schema hanno chiesto di intervenire le senatrici Biondelli, Carlino, Ghedini, Blazina ed il senatore Castro, rinviando il seguito del dibattito alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 11 giugno 2009

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori e su talune questioni di competenza del Comitato, in relazione alle quali si apre un dibattito nel quale intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori CAFORIO, ESPOSITO, PASSONI e QUAGLIARIELLO e i deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO, FIANO e ROSATO.

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno del Comitato
(Esame e approvazione).

Il presidente RUTELLI illustra una proposta di modifica al regolamento interno, predisposta sulla base delle intese intercorse con i componenti del Comitato.

Si apre, quindi, una discussione nella quale intervengono i senatori ESPOSITO, PASSONI e QUAGLIARIELLO e i deputati CICCHITTO, FIANO e ROSATO.

Il presidente RUTELLI pone, infine, in votazione il testo della proposta di modifica del regolamento interno.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 10,40.

ALLEGATO

Articolo 10-bis del Regolamento interno del Comitato

(Attività in materia di segreto di Stato)

1. Il Comitato inizia l'esame delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di apposizione, opposizione e conferma dell'opposizione del segreto di Stato entro trenta giorni dalla loro trasmissione.
2. Il Comitato fissa un termine per la conclusione dell'esame delle comunicazioni di cui al comma 1, in relazione alle quali può richiedere chiarimenti anche attraverso audizioni e acquisizioni di documenti.
3. Il Comitato, se ritiene infondata l'apposizione, l'opposizione o la conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 11 giugno 2009

Presidenza del Presidente

Gaetano PECORELLA

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 8,35 alle 9,15.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

Giovedì 11 giugno 2009

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1555) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le Istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004: parere favorevole;*

(1591) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

(1592) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

alla 8ª Commissione:

(1242) COSTA. – *Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche:* parere favorevole;

alle Commissioni 1ª e 2ª riunite:

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Giovedì 11 giugno 2009

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

Libro bianco «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» – (COM (2009) 147 def) (n. 34): parere favorevole con osservazioni.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 11 giugno 2009

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE	Pag. 43
--	---------

DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Giovedì 11 giugno 2009

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, sottolinea l'importanza della partecipazione dei componenti la Delegazione alla sessione annuale di Vilnius, dal 29 giugno al 3 luglio prossimi: si tratta dell'appuntamento annuale più importante dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, con una durata settimanale, nel corso della quale si fa il punto sulle attività svolte e da programmare, si approvano le risoluzioni generali delle Commissioni e le risoluzioni supplementari che confluiscono in un unico documento finale, si eleggono le cariche delle Commissioni e dell'Assemblea. Ricorda quindi, più specificamente, che nella giornata di lunedì 29 giugno vi sarà l'inaugurazione della sessione annuale, martedì 30 giugno egli illustrerà la sua risoluzione alla Commissione Affari politici e sicurezza sul tema «Emergenza alimentare e sicurezza nell'area OSCE», mercoledì 1° luglio e giovedì 2 luglio si voteranno gli emendamenti e i testi delle risoluzioni, nonché gli incarichi di Commissione, venerdì 3 luglio si eleggeranno le cariche dell'Assemblea. La sera di mercoledì 2 luglio la delegazione incontrerà l'Ambasciatore italiano a Vilnius.

Ricorda quindi che entro il 15 giugno devono essere presentati e sottoscritti gli emendamenti riferiti alle risoluzioni generali ed entro il 22 giugno devono essere presentati e sottoscritti gli emendamenti riferiti alle risoluzioni supplementari. Ritiene che, al fine di esaminare più approfonditamente i testi da esaminare e di pervenire possibilmente a posizioni unitarie della Delegazione italiana, sia utile che due componenti la Delegazione, uno di maggioranza ed uno di opposizione, svolgano la funzione di relatori, per riferire alla Delegazione, in particolare sui testi delle riso-

luzioni supplementari. Ritiene che possano svolgere tale funzione il deputato Picchi e il senatore Marcucci.

Osserva quindi che la missione a Vilnius potrà essere utile anche ai fini dei rapporti parlamentari bilaterali: in particolare, essendo egli stesso Presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Paesi Baltici dell'Unione interparlamentare, potranno essere organizzati incontri in tale ambito.

Ricorda poi che il prossimo 28 giugno si svolgeranno le elezioni parlamentari in Albania e che alcuni componenti la Delegazione parteciperanno all'attività di osservazione internazionale delle elezioni, spostandosi successivamente direttamente da Tirana a Vilnius.

Avverte infine che il prossimo martedì 16 giugno si recederà a Palermo, per incontrare il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di predisporre i primi adempimenti organizzativi relativi alla riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE nel 2010.

Claudio D'AMICO (*LNP*) osserva che anche la partecipazione dei componenti la Delegazione all'osservazione internazionale delle elezioni in Albania potrà offrire l'occasione per incontri parlamentari bilaterali, possibilmente nel quadro della competente sezione bilaterale di amicizia dell'Unione interparlamentare.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, condivide l'osservazione del deputato D'Amico. Ringrazia quindi i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.